

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Bonus macchinari per acquisti dal 25.06.2014 al 30.06.2015

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il Governo ha introdotto un **credito di imposta** per i titolari di reddito d'impresa, che effettuano **investimenti in macchinari nuovi**, se acquistati dal 25.06.2014 al 30.06.2015.

Nonostante la fruizione del bonus sia differito al 2° anno successivo, rispetto a quello dell'investimento, rimane una possibilità da considerare.

Il bonus può essere fruito anche dalle imprese che generano perdite fiscali, anziché utili, perché si traduce in un **credito da utilizzare in compensazione in F24**.

Premessa


L'articolo 18 del DL n. 91/2014, ha introdotto un **credito di imposta** per i titolari di reddito d'impresa, che effettuano **investimenti in macchinari nuovi**, ma solo per l'importo che eccede la media dell'ultimo quinquennio.

L'agevolazione prevede l'introduzione di un **credito d'imposta nella misura del 15%** del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi.

I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti, che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti:

- **sono compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;**
- sono realizzati **dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015;**
- sono in misura eccedente rispetto alla **media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti.**

La disposizione prevede la facoltà di escludere dalla media il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore.



Esempio di calcolo dell'agevolazione

Se avesse intenzione di fruire del credito, dovrebbe effettuare il seguente calcolo:

- ipotizzando di effettuare un investimento di € 750.000 in beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a:

- anno 2009 € 100.000
- anno 2010 € 200.000
- anno 2011 € 300.000
- anno 2012 € 200.000
- anno 2013 € 200.000

Media € 200.000 (€ 1.000.000 / 5).

Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato effettuato in misura maggiore, il periodo del 2011, può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa, quindi, risulta pari a € 175.000 = (100.000+200.000+200.000+200.000) /4. L'eccedenza dell'investimento, pertanto, è pari a 750.000 - 175.000= € 575.000. Il credito d'imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a € 86.250. Tale importo di € 86.250 dovrà essere dichiarato nel periodo d'imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per € 28.750 a partire dal 01.01 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.


Nel caso di investimento **nel corso del 2014**, quindi, la prima quota dell'agevolazione potrà essere fruita solamente a partire **dal 01.01.2016**.

Chi può beneficiarne?

Possono ottenere l'agevolazione i **titolari di reddito d'impresa**:

- residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
- e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La relazione al Decreto Legge specifica che è indifferente la dimensione dell'impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.



Sono agevolabili anche le **imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni**: in tali casi la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, escludendo sempre il periodo con il valore più alto.

La norma prevede inoltre che può usufruire dell'agevolazione anche **chi inizia l'attività d'impresa tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2015**.

Questi contribuenti potranno beneficiare dell'agevolazione anche in assenza di un periodo d'imposta su cui operare il confronto per cui il valore degli investimento da considerare, ai fini dell'agevolazione, coincide con il valore complessivo di quelli realizzati.

SOGGETTI BENEFICIARI BONUS MACCHINARI	
SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO IMPRESA	
SE COSTITUITI DA ALMENO 5 ANNI	<p>CREDITO = 15% *(INVESTIMENTI EFFETTUATI - MEDIA DI QUELLI EFFETTUATI NEI 5 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI, escludendo il periodo in cui l'investimento è >).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Esempio</p> <p>Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 - 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000 euro. La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro. L'investimento incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d'imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000).</p> </div>
SE COSTITUITI DA MENO DI 5 ANNI	<p>CREDITO = 15%*(INVESTIMENTI EFFETTUATI - MEDIA ARITMETICA DEGLI INVESTIMENTI, cioè = MEDIA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI IN TUTTI I PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA</p>

	AGEVOLATIVA
IMPRESE COSTITUITE TRA IL 25.06.2014 E IL 30.06.2015	CREDITO = 15%* VALORE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI

Quali beni possono essere acquistati?

Gli investimenti che danno diritto all'agevolazione sono solo quelli:

- **nuovi**, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
- **compresi nella divisione 28** della tabella Ateco 2007;
- di **importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro**.

Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili.

Per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all'articolo 18 del DL 91/14 di replicare, sul piano oggettivo, quanto previsto dal DL 78/09, limitando i **beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007** (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007).

Tale tabella, infatti, individua un gruppo di attività economiche e non di beni strumentali, muovendo da una logica che nulla ha a che vedere con le modalità di utilizzo dei cespiti da parte dell'acquirente.

I beni agevolabili e quelli esclusi

Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione e quindi:

- ❖ pompe e compressori, utensili portatili a motore;
- ❖ gru e macchine per movimentazione, comprese le carriere ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
- ❖ apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- ❖ macchine per l'industria ceramica;
- ❖ motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- ❖ macchine da maglieria e per il settore tessile;
- ❖ forni, bruciatori, caldaie;
- ❖ macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);

- ❖ macchine per l'imballaggio;
- ❖ apparecchi per centri di bellezza.

Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:

- ✓ attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- ✓ strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- ✓ motori elettrici e generatori (divisione 27);
- ✓ quadri elettrici (divisione 27);
- ✓ apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- ✓ batterie e accumulatori elettrici (divisione 27);
- ✓ apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- ✓ computer e componenti elettronici (divisione 26);
- ✓ apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- ✓ telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- ✓ autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- ✓ strumenti di controllo ambientale.

BENI AGEVOLABILI - BONUS MACCHINARI	
NUOVI + TABELLA 28 ATECO 2007	
INCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • MACCHINARI • E IMPIANTI
ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • BENI MERCE • IMMOBILI, • BENI IMMATERIALI, • COMPUTER, • MOTORI ELETTRICI E GENERATORI, • TELEFONI E APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI, • AUTOVEICOLI IN GENERE, • IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO

Il problema dell'esatta individuazione dei beni sorse nel 2009 con la Tremonti ter e in tale occasione l'Agenzia con la Circolare n.44/E/09, ebbe modo di affermare che **possono rientrare nell'agevolazione anche beni inseriti in divisioni diverse purché essi costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28** (acquistati contemporaneamente) **e che ne costituiscano normale dotazione** (si veda anche Risoluzione 91/E/10).

Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (**purché non "beni merce" o comunque trasformati o assemblati per la vendita**) anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10).

Sono, quindi, **esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio**. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla **"indispensabilità" della dotazione** e sulla **"accessorietà" delle parti componenti**, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento.

Distinti saluti